

## Scheda cinque

**L'atto Unico (AUE) – La creazione del Mercato interno e le 4 libertà.****L'Atto unico Europeo (AUE), la creazione del Mercato interno e le 4 libertà.****L'Atto Unico (AUE).**

Il 17 febbraio 1986 viene firmato l'**Atto Unico Europeo (AUE)**, che entrerà in vigore il 1° luglio 1987 e che prevedeva la realizzazione del **Mercato Interno** a partire dal 1° gennaio 1993.

Perché il nome **unico** ?

Fin dall'inizio degli anni '80 si era andata delineando la tendenza, nell'interno della Comunità e di conseguenza nelle Cancellerie degli Stati membri, ad elaborare :

- da una parte : un trattato sulla politica estera e sulla sicurezza comune ;
- dall'altro : un documento volto a modificare il trattato CEE, specialmente per quanto attiene :
  - ◊ il processo decisionale del Consiglio ;
  - ◊ il potere esecutivo della Commissione ;
  - ◊ i poteri del Parlamento europeo ;
  - ◊ l'estensione delle competenze comunitarie a nuovi settori.
  - ◊

L'Atto unico, nella sua formulazione definitiva fu strutturato in titoli distinti :

- le disposizioni comuni sull'Unione Europea e sul Consiglio Europeo ;
- le modificazioni dei trattati istitutivi delle tre Comunità : CECA, EURATOM e CEE ;
- la cooperazione politica europea in materia di politica estera ;

ma nonostante la struttura articolata che rispondeva all'esigenza di regolamentare obiettivi tra loro diversi, essi erano collegati tra loro perché contenuti in un medesimo atto che perseguiva l'obiettivo comune delineato nell'art. 1 *“Le Comunità europee e la cooperazione politica europea perseguono l'obiettivo di contribuire insieme a far progredire concretamente l'Unione europea.”*

L'Atto Unico voleva conseguire due obiettivi :

- uno, nel breve tempo, costituito dal completamento del mercato interno entro il dicembre del 1992 ;
- l'altro, a medio - lungo termine, consistente nel raggiungimento dell'Unione Europea.

Complementare ai due si poneva l'impegno della definizione e dell'attuazione di una politica estera comune, comprendendo in ciò anche gli aspetti relativi alla sicurezza interna.

Gli obiettivi dell'atto unico sono stati raggiunti ed hanno costituito poi la premessa indispensabile per la definizione del Trattato sull'Unione Europea (TUE), il Trattato firmato a Maastrich il 7 febbraio 1992.

## **Il Mercato Interno.**

La costruzione del mercato interno rappresenta il fulcro dell'unificazione economica. Creando il mercato interno gli Stati membri si sono riuniti in uno spazio economico europeo unificato, privo di barriere doganali o commerciali.

*(È da sottolineare che con il Trattato di Roma, nella evoluzione verso l'Unione doganale, si era costituito uno **mercato comune**.*

*In questa fase dal **mercato comune** passiamo al **mercato interno o mercato unico**.*

*La differenza sostanziale tra mercato comune e mercato interno è riposta nella diversa disciplina ed interpretazione che viene data alle libertà di circolazione.*

*Nel mercato comune viene intesa in senso negativo, cioè nel divieto per gli Stati della Comunità di applicare un trattamento discriminatorio a persone, merci, servizi e capitali, con il conseguente trattamento nazionale.*

*Nel mercato interno o unico le libertà di circolazione sono intese in senso positivo, nel senso che gli Stati della UE devono applicare il trattamento più favorevole, nella prospettiva che i trattamenti siano del tutto armonizzati e **unificati**.)*

I pilastri del mercato interno sono le **4 libertà fondamentali** :

- ◆ **la libera circolazione delle merci**
- ◆ **la libera circolazione delle persone**
- ◆ **la libera prestazione dei servizi**
- ◆ **la libera circolazione dei capitali e la liberalizzazione dei pagamenti.**

### **1. La libera circolazione delle merci**

aveva avuto il suo inizio con la costituzione della CEE e dell'unione doganale.

Ma la liberalizzazione della circolazione delle merci non poteva essere limitata alla sola eliminazione delle barriere doganali ed alla istituzione di una tariffa doganale comune valida per tutta la Comunità nei confronti degli Stati terzi rispetto ai Paesi della Comunità.

Era necessario proseguire sul cammino della liberalizzazione procedendo alla :

- a. soppressione delle restrizioni quantitative ;
- b. soppressione delle misure di effetto equivalente alle restrizioni quantitative ;
- c. eliminazione delle barriere fiscali.

#### **a.) Le restrizioni quantitative**

sono le misure con le quali uno Stato tiene lontani dal mercato nazionale i prodotti concorrenti stranieri e consistono nel vietare del tutto o per determinati periodi l'importazione di una merce oppure nel limitare la quantità o il valore stabilendo i cosiddetti contingentamenti. Il divieto di queste misure, sancito dai trattati istitutivi, anche in relazione agli accordi GATT e WTO, è stato sostanzialmente rispettato dagli Stati membri, una volta trascorso il periodo di transizione di volta in volta fissato. Sicché

oggi non esistono più, negli scambi intracomunitari, gli ostacoli rappresentati dai contingenti.

**b.) La soppressione delle misure di effetto equivalente alle restrizioni quantitative**

Invece costituiscono tuttora un problema per la libertà degli scambi all'interno della Comunità quegli interventi degli Stati membri che incidono indirettamente sul commercio intracomunitario, nel senso che impediscono le importazioni o le esportazioni o le rendono più difficili o più costose senza vietarle o contingentarle esplicitamente (le cosiddette misure di effetto equivalente alle restrizioni quantitative). In un'epoca caratterizzata da difficoltà strutturali in una serie di importanti settori (acciaio, costruzione navale, tessili), da una crescente disoccupazione e al tempo stesso da un aumento delle importazioni da quei paesi che producono a costi relativamente favorevoli, aumenta la tentazione degli Stati membri di ricorrere a misure protezionistiche per erigere di nuovo barriere al commercio intracomunitario e tenere lontane dal mercato nazionale merci provenienti da altri Stati membri. Nell'introdurre siffatti ostacoli al commercio, gli Stati membri hanno dimostrato insospettabili doti di fantasia e ingegnosità emanando una quantità incontrollabile di disposizioni che stabiliscono minuziosamente per ragioni di sanità, sicurezza, difesa del consumatore e concorrenza il modo in cui i vari tipi di merci devono essere forniti e contrassegnati. Queste regole vanno dalle norme sulla composizione dei prodotti a quelle sui tipi d'imballaggio, fino agli standard tecnici di sicurezza e a norme tecniche per l'industria. La loro caratteristica è di essere indifferentemente applicabili ai prodotti nazionali e a quelli stranieri, ma poiché sono diverse da paese a paese, le possibilità di vendere prodotti stranieri risultano gravemente compromesse, per cui sul mercato di ogni Stato membro sono soltanto i prodotti nazionali che possono essere smerciati. In che misura gli Stati membri facciano uso di queste disposizioni che intralciano gli scambi intracomunitari, lo documentano in modo eloquente le circa 250 denunce che ogni anno vengono presentate alla Commissione.

Per vari anni la Comunità ha cercato di eliminare questo tipo di barriere con lo strumento dell'armonizzazione, che consiste nell'adeguare le normative nazionali ad uno **standard europeo concordato**. Tuttavia i parametri proposti dalla Commissione spesso sono talmente severi che l'elaborazione e l'emanazione delle direttive di armonizzazione si è rivelata un processo troppo lungo e complicato. A volte sono passati anni prima che si potesse arrivare a un accordo sui dettagli tecnici relativi a un singolo prodotto o a una categoria di prodotti, e nel frattempo alle imprese veniva a mancare la certezza circa la normativa applicabile ai propri prodotti, dopo anni di investimenti e progetti. Quando alla fine si arrivava ad un accordo, in molti casi il prodotto o la normativa si rivelavano superati. Questi problemi venivano aggravati dal pregiudizio di molti, che consideravano gli sforzi di armonizzazione un'ingerenza dei burocrati di Bruxelles mirata alla creazione di cosiddetti «europrodotti», ovvero prodotti identici con ingredienti identici, destinati ad essere venduti nell'intera UE. Ma in realtà questo non è mai stato l'obiettivo della Comunità.

Fu la Corte di giustizia della CE, con una storica sentenza resa il 20 febbraio 1979 (sentenza chiamata «Cassis de Dijon»), ad indicare una soluzione pragmatica ed esemplare ai fini della libera circolazione delle merci. La Corte doveva decidere se la normativa tedesca relativa al contenuto alcolico minimo dei liquori, valida sia per i prodotti

nazionali che per quelli importati, fosse conciliabile con l'articolo 30 del trattato CE, che sanciva il principio della libera circolazione delle merci.

Infatti, in base alla normativa tedesca, prodotti tradizionali di altri Stati membri, a basso contenuto alcolico, come appunto il «Cassis de Dijon», non potevano essere venduti in Germania con la denominazione di “liquore”. La Corte nella sua sentenza stabilisce che fondamentalmente tutte le merci prodotte e vendute in uno Stato membro nel rispetto delle normative in vigore nello stesso possono essere commercializzate anche negli altri Stati membri. Un divieto è ammissibile solo quando sia indispensabile per tutelare interessi pubblici superiori e non esistano mezzi meno drastici e meno restrittivi per raggiungere l'obiettivo che si vuole tutelare. In base al trattato CE sono interessi meritevoli di tutela la moralità pubblica, l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza, la tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o la preservazione dei vegetali, la protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, la tutela della proprietà industriale e commerciale (art. 36 del trattato). La Corte ha inoltre qualificato come «esigenze imperative» un efficace controllo fiscale, la protezione dei consumatori e la tutela della correttezza o lealtà dei rapporti commerciali. In base a tale giurisprudenza nessuno Stato membro può vietare un prodotto concorrente proveniente da un altro Stato membro solo perché si differenzia leggermente da un prodotto nazionale.

La giurisprudenza della Corte ha convinto anche la Commissione a ripensare la propria politica in materia di armonizzazione tecnica, passando a una nuova strategia basata su due linee direttrici:

**Primo:** le normative nazionali in materia di produzione e commercializzazione che tutelano diritti fondamentali come quello alla salute e alla sicurezza rimangono soggette alla legislazione comunitaria. Tuttavia solo i requisiti di base vengono tassativamente prescritti in forma di standard generali di tutela, mentre i dettagli applicativi pratici sono demandati agli organismi europei di normalizzazione come il CEN (Comitato europeo di normalizzazione) o il Cenelec (Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica).

**Secondo:** le normative nazionali che non riguardano tali requisiti di base non sono più oggetto della normativa comunitaria, ma rientrano automaticamente nel principio del riconoscimento reciproco. Per garantire la loro osservanza può essere adita la Corte di giustizia della CE.

In tal modo non solo si evitano provvedimenti di armonizzazione superflui, ma è anche possibile appianare contrasti di interessi apparentemente insormontabili; i consumatori possono scegliere tra una vastissima gamma di prodotti dell'intera Comunità avendo la garanzia che nessuno di essi è al di sotto di una soglia minima di tutela della salute e della sicurezza; i produttori di manufatti industriali e di altro tipo possono commercializzare le proprie merci nell'intero mercato interno europeo. Tutto ciò garantisce una serie di vantaggi che vanno dall'abbattimento dei costi alla maggiore concorrenza ai minori costi di produzione, che a loro volta danno luogo a un abbassamento dei prezzi e a una più ricca offerta produttiva e a promuovere le innovazioni.

### c.) L'eliminazione delle barriere fiscali

Nell'instaurare la libera circolazione delle merci è essenziale ridurre le diversità che ancora sussistono tra gli Stati membri sul piano dell'imposizione fiscale degli scambi commerciali. Le frontiere fiscali attualmente esistenti rispondono essenzialmente a due finalità. In primo luogo garantiscono che quando le merci vengono scambiate all'interno del mercato comune il gettito delle imposte di consumo (le cosiddette imposte indirette) riscosse su di esse vada allo Stato membro a cui spetta di diritto, vale a dire quello in cui tali merci vengono consumate (il cosiddetto *"paese di consumo finale"*). Attualmente ciò avviene esonerando dalle imposte le merci destinate all'esportazione. Se dunque ad esempio una merce prodotta nella Repubblica federale di Germania viene esportata in Francia, dove viene poi anche consumata, all'esportatore tedesco vengono rimborsate le imposte indirette applicate alla merce in Germania mentre all'importatore francese vengono applicate le corrispondenti imposte francesi. Questo sistema garantisce che le merci prodotte in un paese e quelle importate siano, grazie al trattamento fiscale, del tutto concorrenziali. Il prezzo da pagare per questa garanzia è appunto rappresentato dalle frontiere fiscali, le quali nel l'ambito del sistema come si configura attualmente non possono essere evitate. Per quanto riguarda l'IVA questo sistema resterà in vigore, per il momento, fino alla armonizzazione del regime dell'IVA, che doveva avvenire entro il dicembre del 1996.

In secondo luogo, tali frontiere svolgono un ruolo importante nella lotta contro le evasioni fiscali e contro le deviazioni dei flussi commerciali del traffico. Se infatti alle frontiere non si controllasse l'avvenuta esportazione di una merce, si aprirebbe agli esportatori disonesti la possibilità di dichiarare le loro merci come destinate all'esportazione e di chiedere poi il rimborso delle imposte nazionali pagate. In un secondo tempo il commerciante potrebbe o intascare l'importo della restituzione oppure vendere le merci in questione nel proprio paese ad un prezzo nettamente più conveniente di quello dei concorrenti, con conseguenti ovvie distorsioni sul piano della concorrenza.

Nell'attuale sistema, dunque, le frontiere fiscali e i corrispondenti controlli non sono eliminabili, ma questo non significa affatto che non esista un sistema fiscale in grado di funzionare senza frontiere. In effetti, dal 1° gennaio 1993 i controlli alle frontiere sono stati sostituiti da un sistema abbastanza complicato di dichiarazioni da parte degli imprenditori soggetti all'imposta, che ha spostato i controlli fiscali dalle frontiere alle imprese. Per il periodo successivo alla armonizzazione del regime IVA (1998 ?), tuttavia, nel campo delle imposte sulla cifra d'affari si punta a una soluzione più radicale, basata sul cosiddetto principio del paese di provenienza. In base a tale principio vengono eliminate tutte le dichiarazioni multiple, che costavano tempo e denaro e determinavano lo sgravio fiscale per il venditore e l'aggravio per l'acquirente e richiedevano numerose misure di controllo. Con il principio del paese di provenienza l'imposta sul valore aggiunto viene semplicemente riscossa nel paese di provenienza della merce; successivamente, nessuna ulteriore imposizione grava sulla merce. Affinché questo sistema fiscale funzioni correttamente occorre però una forte omogeneità tra i tassi IVA degli Stati membri.

Per quanto riguarda invece le imposte di consumo su alcool, tabacchi e prodotti petroliferi è previsto il mantenimento della tassazione nel paese di destinazione. Nel mercato interno non esistono più limitazioni per le merci che i viaggiatori portano con sé da un paese all'altro a scopo personale.

## **2. La libera circolazione dei lavoratori (articoli da 48 a 51 del trattato CE)**

La libera circolazione dei lavoratori all'interno della CEE è ormai una realtà ; le questioni inerenti al diritto, sancito dai trattati, della parità di trattamento tra i lavoratori nazionali e quelli provenienti da altri Stati membri per quanto riguarda l'assunzione, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro sono state, infatti, in larga misura disciplinate dal regolamento del Consiglio del 1968 sulla libera circolazione dei lavoratori. In nome di tale principio vengono garantiti ai cittadini comunitari la mobilità geografica e professionale nonché un livello minimo di integrazione sociale nel paese di occupazione da essi prescelto.

### **La mobilità geografica**

La mobilità geografica consiste nel diritto per ogni cittadino di uno Stato membro di trasferirsi in un altro Stato membro e di stabilirvisi nell'intento di trovare lavoro o di esercitare un'attività lavorativa. Inizialmente tale diritto di soggiorno garantito a livello comunitario era limitato ai lavoratori e a chi era in cerca di un'occupazione ; le direttive del 1990 lo hanno esteso anche agli studenti, alle persone senza occupazione e ai pensionati, a condizione però che gli interessati dispongano di sufficienti mezzi di sostentamento e di un'adeguata assicurazione sanitaria.

Per adesso il diritto di soggiorno vale cinque anni dal momento in cui inizia il rapporto lavorativo, con possibilità di prolungamento per altri cinque anni. Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, in caso di ricerca di lavoro la durata del soggiorno deve essere tale da consentire a colui che cerca lavoro di informarsi sui posti di lavoro disponibili e di presentare la propria candidatura. In base a tale giurisprudenza la permanenza sul territorio dello Stato membro in questione va garantita fintantoché l'interessato può dimostrare di avere presentato con un minimo di possibilità di successo la propria candidatura per un posto. Alla fine della sua vita lavorativa il lavoratore può, a determinate condizioni, rimanere nell'ultimo Stato membro in cui ha lavorato.

Eventuali obiezioni delle autorità nazionali d'immigrazione contro il diritto di stabilimento comunitario, specie se basate su motivi di ordine pubblico e sicurezza pubblica o su motivi sanitari, sono ammissibili solo in casi particolarmente gravi e comunque nei limiti stabiliti dalla legislazione comunitaria e sono sottoposte al controllo della Corte di giustizia delle Comunità europee.

### **La mobilità professionale**

La mobilità professionale concerne sia l'esercizio della professione che le condizioni di impiego e di lavoro. Anche sotto questo punto di vista un lavoratore di un altro Stato membro non può essere soggetto a un trattamento diverso da quello dei lavoratori nazionali. Egli ha dunque diritto ad un'uguale retribuzione, ad uguali possibilità di riqualificazione professionale e di accesso agli istituti di formazione e di riqualificazione, nonché alla riassunzione in caso di perdita del posto di lavoro.

### **L'inserimento sociale.**

Il diritto all'inserimento sociale comprende il diritto di beneficiare, nel Paese ospitante, di tutte le possibilità o agevolazioni sociali previste per i cittadini. I lavoratori

stranieri possono, al pari di quelli nazionali, prendere in affitto un'abitazione, ed eventualmente ottenere un'abitazione sociale, partecipare all'attività sindacale o beneficiare dell'assistenza sociale. Il lavoratore straniero e i membri della sua famiglia, coniuge e figli, possono beneficiare di ogni tipo di sovvenzioni, dalle borse di studio all'assistenza al parto o alle tariffe agevolate sui trasporti pubblici. Inoltre il coniuge e i figli hanno a loro volta la possibilità di accedere, nel paese ospitante, ad un'occupazione dipendente o indipendente. I figli possono accedere sia all'istruzione generale che a quella professionale alle stesse condizioni previste per i figli dei cittadini del paese ospitante.

La normativa comunitaria in materia di sicurezza sociale garantisce infine sia ai lavoratori dipendenti che ai lavoratori indipendenti ed ai membri delle loro famiglie una sufficiente protezione per quanto riguarda malattie, invalidità, pensioni, infortuni e malattie professionali, disoccupazione, assegni familiari e il decesso di un membro della famiglia. Una delle garanzie essenziali consiste nell'evitare che i lavoratori subiscano un pregiudizio, sul piano della protezione sociale per il fatto di aver esercitato il loro diritto alla libera circolazione.

### **Il diritto di stabilimento (articoli da 52 a 58 del trattato CE).**

In generale il diritto di stabilimento riguarda l'accesso alle attività non salariate (autonome) e al loro esercizio, ad esempio le attività di medico, avvocato, architetto, agente immobiliare, mediatore e pubblicitario e le attività tecniche, artigianali e artistiche. La costituzione e gestione di imprese, in particolare di società, è espressamente inclusa nel diritto di stabilimento. Lo stesso vale per l'apertura di agenzie, succursali o filiali.

Sono invece espressamente escluse dal diritto di stabilimento le attività che in uno Stato membro implicano, sia pure occasionalmente, l'esercizio di pubblici poteri. Gli Stati membri sono in linea di massima liberi di stabilire a quali professioni debba essere affidato l'esercizio dei pubblici poteri. Per impedire che gli Stati membri si sottraggano all'obbligo di liberalizzazione inserendo pretestuosamente determinate professioni nel novero dei pubblici poteri è necessario verificare caso per caso se sussiste una partecipazione diretta o indiretta all'esercizio dei poteri e delle funzioni necessarie per la protezione degli interessi generali dello Stato e specialmente della sicurezza interna ed esterna.

Il principio della libertà di stabilimento si oppone in primo luogo a tutte le discriminazioni aperte o dissimulate cui è esposto il cittadino di uno Stato membro all'atto dell'accesso ad un'attività non salariata ed al suo esercizio in un altro Stato membro. Il fondamento della libertà di stabilimento è, quindi, come già nel caso della libera circolazione dei lavoratori, il principio della parità di trattamento per tutti i cittadini comunitari.

In base alla giurisprudenza della Corte di giustizia delle CE il diritto sostanziale di stabilimento non si limita all'obbligo per gli Stati membri di riservare a tutti i cittadini dell'Unione lo stesso trattamento che riservano ai propri cittadini, ma si estende anche al divieto di qualsiasi ulteriore requisito atto a ostacolare o impedire le attività di chiunque desideri stabilirsi in uno Stato membro. Tale divieto generale di impedimento implica che le normative professionali valide indifferentemente per i cittadini del paese di accoglienza e per quelli di altri Stati membri (tra cui le normative non discriminatorie) non possono essere applicate automaticamente ai cittadini dell'Unione provenienti da altri

Stati membri. La libertà di stabilimento, in quanto fondamento basilare del trattato CE, può essere limitata solo da disposizioni che trovano giustificazione nell'interesse generale. Le normative professionali applicabili (ovvero i regolamenti relativi all'organizzazione, all'abilitazione, alla deontologia, ai controlli e alle responsabilità) devono quindi essere esaminate caso per caso sotto il profilo della necessità ed imperatività per la realizzazione degli interessi generali.

### **3. La libera prestazione dei servizi (articoli da 59 a 66 del trattato CE).**

La libera prestazione dei servizi riguarda le stesse attività della libertà di stabilimento, ma il suo esercizio è soggetto a limitazioni temporali ed è subordinato all'attraversamento, in qualsiasi forma, di una frontiera interna della Comunità. Come per il diritto di stabilimento sono escluse le attività che implicino l'esercizio di pubblici poteri.

Il presupposto dell'attraversamento di una frontiera si verifica in tre diverse tipologie di casi:

- il fornitore di servizi si reca temporaneamente nello Stato del destinatario per ivi fornire la sua prestazione, attraversando quindi la frontiera di persona. È il caso tipico che si intende regolamentare con la libertà di prestazione dei servizi; esso rappresenta il necessario complemento del diritto di stabilimento, che prevede l'inserimento stabile dell'interessato nella vita professionale di un altro Stato membro;

- la Corte di giustizia ha inoltre riconosciuto anche la cosiddetta libertà negativa di prestazione di servizi. In questo caso il destinatario dei servizi si reca nel paese del fornitore di servizi per usufruire degli stessi. Secondo la giurisprudenza della Corte vanno considerati destinatari di servizi soprattutto i turisti, coloro che si sottopongono a cure mediche o che effettuano viaggi di studio o d'affari;

- infine le disposizioni sulla libera prestazione di servizi si applicano anche quando sia il fornitore che il destinatario dei servizi rimangono nei rispettivi Stati membri e solo il servizio attraversa la frontiera, come avviene tipicamente nella produzione di trasmissioni radiofoniche e televisive.

### **Riconoscimento dei diplomi**

Il principio di base dell'Unione europea è semplice: se siete qualificati per esercitare una professione nel vostro paese di origine potete esercitarla in qualsiasi altro paese dell'Unione.

Le applicazioni di questo principio possono rivelarsi più delicate. In effetti alcune attività, dipendenti o autonome, possono essere esercitate solamente dai titolari di diplomi, titoli, certificati o qualifiche particolari definiti dal paese ospitante. Sono quelle che vengono denominate professioni regolamentate. Esistono a volte differenze importanti da un paese all'altro tra i diplomi e i sistemi di formazione e può rivelarsi difficile far riconoscere la propria formazione al suo giusto valore!

È per questo motivo che l'Unione europea ha istituito meccanismi di riconoscimento che vi permettono di far valere il vostro diploma in un altro Stato membro. Questo si-

stema generale di riconoscimento delle qualifiche riguarda la maggior parte delle professioni regolamentate.

Possono presentarsi due casi:

1. la vostra professione non è regolamentata nel paese in cui intendete lavorare. In tal caso il riconoscimento del diploma non è necessario e nessuno ostacolo giuridico legato alla vostra formazione o qualifica può essere invocato per impedirvi di andare a lavorare in tale paese;

2. la vostra professione è regolamentata. Anche in questo caso ci sono due possibilità:

- o rientrate in una categoria professionale in cui le qualifiche hanno costituito oggetto di un coordinamento a livello dell'Unione (medico, infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, ostetrico, farmacista, veterinario o architetto) e allora beneficiate in linea di massima di un riconoscimento automatico che vi permette di lavorare in qualsiasi Stato membro,

- o oppure per le altre professioni regolamentate (ad esempio avvocato, ingegnere, psicologo ecc.) vi sarà necessario ottenere un riconoscimento del vostro diploma rivolgendo una domanda alle autorità competenti del paese in cui intendete lavorare. Queste hanno quattro mesi per rispondervi. In caso di differenza importante nella durata o nel contenuto della formazione queste autorità possono chiedervi sia un'esperienza professionale che completi la vostra formazione, sia proporvi di seguire un tirocinio di adattamento, sia sottoporvi ad un test attitudinale. Soltanto una di queste tre misure complementari potrà tuttavia esservi imposta.

Naturalmente la presa in considerazione delle vostre qualifiche reali e dell'insieme delle vostre esperienze professionali può facilitare il riconoscimento dei vostri diplomi.

#### **4. La libera circolazione dei capitali.**

Per realizzare la libera circolazione dei capitali, nel 1960, nel 1962 e nel 1986 il Consiglio si limitò a varare alcune direttive che eliminavano gli ostacoli di natura valutaria. Tuttavia a causa delle numerose limitazioni tali direttive non portarono a una reale integrazione tra i mercati nazionali dei capitali.

Parallelamente sono state emanate moltissime direttive e raccomandazioni che prevedono il ravvicinamento delle disposizioni legislative ed amministrative che disciplinano il mercato dei capitali, in settori come la vigilanza bancaria, i bilanci, le transazioni su titoli, le condizioni per l'ammissione in borsa e il diritto tributario.

Nel 1986, con il «Programma per la liberalizzazione della circolazione dei capitali nella Comunità», la Commissione formulò per la prima volta un esauriente elenco di obiettivi per la creazione di un mercato unico dei capitali, in cui oltre all'interpenetrazione dei mercati finanziari era prevista anche una larga liberalizzazione di tutti i flussi finanziari e monetari. Tale programma dava i primi cospicui frutti già due anni dopo, nel giugno 1988, con la direttiva sulla libera circolazione dei capitali. Dal 1° gennaio 1993 la circolazione dei capitali tra gli Stati membri è completamente liberalizzata secondo il previsto calendario (salvo per la Grecia); solo in alcune situazioni eccezionali espressamente disciplinate, e con un'autorizzazione speciale della Commissione, è consentito agli Stati membri attuare restrizioni della libera circolazione dei capitali. Questa liberalizzazione rappresenta la prima tappa dell'unione economica e monetaria.

La liberalizzazione della circolazione dei capitali consente ai cittadini e alle imprese europee di aprire un conto bancario in qualsiasi punto della Comunità, di trasferire quantità illimitate di valuta da uno Stato membro a un altro, di accedere a tutte le possibilità di investimento e di finanziamento nello spazio economico comunitario. In tal modo la libera circolazione dei capitali rafforza l'integrazione dell'economia e del settore finanziario.

### **La liberalizzazione dei pagamenti.**

La liberalizzazione dei pagamenti costituisce un complemento indispensabile alla libera circolazione delle merci, delle persone e dei capitali nonché alla libera prestazione dei servizi. Gli ostacoli al pagamento del prezzo di acquisto di merci esportate in un altro paese o al versamento della retribuzione a un cittadino comunitario attivo in un altro Stato membro o del compenso per una prestazione fornita in uno Stato membro diverso da quello di residenza del prestatario, renderebbero infatti l'esercizio delle libertà fondamentali estremamente difficoltoso, se non addirittura impossibile. Gli Stati membri devono pertanto permettere che i pagamenti di tale tipo vengano effettuati nella moneta del paese membro nel quale è stabilito il creditore o il beneficiario.